# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ALEMA, POCHETTI, ANGELINI, DI PUCCIO, BUZZONI, GRAMEGNA, BACCALINI, NICCOLAI CESARINO, GIOVANNINI, ALDROVANDI, VAGLI ROSALIA, CESARONI, CIRILLO, DAMICO, LA MARCA, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VALORI, GASTONE, PELLICANI GIOVANNI**

*Presentata il 30 ottobre 1973*

## Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, in materia di determinazione della detrazione d'imposta per le pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono esenti dalla imposta sul reddito di ricchezza mobile e, dato il loro modesto ammontare, nella maggior parte non vengono assoggettate alla imposta complementare progressiva sul reddito. Ai fini della imposta di famiglia raramente il reddito da pensione dell'INPS, se così si può chiamare, è stato assoggettato al tributo sia per il suo ammontare, sia per la sua natura di salario differito normalmente insufficiente a soddisfare un minimo di esigenze vitali del percettore.

Con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, derivante dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 « Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria », dal 1° gennaio 1974 questo trattamento viene abolito e le pensioni vengono tutte assoggettate alla nuova imposta personale sul reddito delle persone fisiche con applicazione, in luogo della esenzione, di quote di detrazione mediante tagli di imposta del tutto insufficienti.

Le pensioni come ogni altro reddito sono sottoposte per intero alla imposta personale sul reddito le cui aliquote, applicate a scaglioni, sono le seguenti:

10 per cento per pensione annua fino a lire 2 milioni;

13 per cento per la parte da 2 a 3 milioni annui;

16 per cento per la parte da 3 a 4 milioni annui;

19 per cento per la parte da 4 a 5 milioni annui;

. . . . . .

Alla imposta lorda calcolata con le predette aliquote si applicano le detrazioni di determinati « tagli di imposta » così previsti per i pensionati:

di lire 36.000 base (per tutti);

di lire 48.000 in analogia alle detrazioni (per spese e oneri) previste per i lavoratori dipendenti.

In totale lire 84.000 annue per il pensionato singolo.

Se questi ha una pensione INPS di lire 100.000 al mese per 13 mensilità egli dal 1° gennaio 1974 sarà sottoposto al seguente trattamento fiscale:

| | | |
|---|---|---|
| pensione annua (100.000 x 13 mesi) . . . . . | L. | 1.300.000 |
| imposta lorda (aliquota 10 per cento) . . . . . | L. | 130.000 |
| detrazione . . . . . | » | 84.000 |
| Imposta netta annua . . . | L. | 46.000 |

La sua pensione sarà decurtata di circa 4.000 lire al mese !

Su una pensione di lire 150.000 al mese per 13 mensilità l'effetto dell'imposta sarà il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| pensione annua (150.000 x 13 mesi) . . . . . | L. | 1.950.000 |
| imposta lorda (aliquota 10 per cento) . . . . . | L. | 195.000 |
| detrazioni . . . . . | » | 84.000 |
| Imposta netta annua . . . | L. | 111.000 |

Quella pensione viene decurtata di circa 10.000 lire al mese !

* * *

In ogni caso, dal 1° gennaio 1974 ogni pensione che sia superiore a 70.000 lire al mese viene sottoposta a tassazione per ritenuta alla fonte, con le aliquote previste per ogni altro reddito.

Diversa è l'incidenza per effetto dell'aumento delle detrazioni nel caso del pensionato che abbia la moglie a carico o altri familiari (ma questa seconda ipotesi è abbastanza rara).

Si vedano questi esempi:

*Imposta unica sul reddito delle persone fisiche di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.*

Alcuni esempi di applicazione a pensionati (pensionato con coniuge a carico).

| | Importo annuo della pensione in lire | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| *A)* | | | | | | |
| Pensione lire . . . . . | 600.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Imposta annua lorda (1) lire . . | 60.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | 130.000 | 130.000 |
| | | | | | ——— | 160.000 |
| | | | | | (1) 330.000 | ——— |
| | | | | | | (1) 490.000 |
| *Detrazioni:* | | | | | | |
| Quota esente . . . . L. 36.000 | | | | | | |
| Ulteriore detrazione . L. 48.000 | | | | | | |
| Coniuge a carico . . . L. 36.000 | | | | | | |
| L. 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Imposta annua netta lire . . . . | zero | zero | 30.000 | 80.000 | 210.000 | 370.000 |
| *B)* | | | | | | |
| *Pensionato con coniuge più un familiare a carico:* | | | | | | |
| Imposta annua lorda lire . . . . | 60.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 330.000 | 490.000 |
| Detrazioni . . . . . | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| Imposta netta . . . . . | zero | zero | 23.000 | 73.000 | 203.000 | 363.000 |

(1) Aliquota 10 per cento fino a lire 2.000.000.
Aliquota 13 per cento da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.
Aliquota 16 per cento da lire 3.000.000 a lire 4.000.000.

Durante la discussione del disegno di legge-delega al Governo per la riforma tributaria questo problema è stato a fondo esaminato, ma la proposta nostra di non peggiorare il trattamento tributario dei pensionati è stata più volte respinta senza alcuna argomentazione se non quella offensiva che i pensionati non hanno spese per « produrre il reddito » che sarebbe la loro pensione!

Per dovere di obiettività dobbiamo ricordare che in seno alla maggioranza che sosteneva il Governo nel 1971 un gruppo parlamentare (il gruppo del PSI) pur respingendo col voto la nostra posizione di mantenere esenti le pensioni dell'INPS ritenne di poter assicurare che in sede di decreto delegato il trattamento delle pensioni INPS avrebbe trovato soluzione ai sensi della norma (articolo 15) che dà delega al Governo di mantenere esenzioni e agevolazioni aventi finalità sociali e non in contrasto con le linee del programma di sviluppo.

Ma in sede di attuazione dei decreti delegati ci si è detto che non si può modificare la legge-delega e quel proposito è andato frustrato. Così ci troviamo nell'assurdo che mentre i pensionati sono in lotta per conquistare dei giusti aumenti a pensioni di fame, o comunque basse, ed erose dalla svalutazione monetaria e dall'aumento dei prezzi e questa lotta è unanimemente riconosciuta come una delle questioni centrali di politica economica, è stato deciso per legge la riduzione di quasi tutte le pensioni a partire dal 1° gennaio 1974!

La nostra posizione di allora e che oggi ripetiamo nella presente proposta di legge è così giusta che la Commissione interparlamentare per i pareri al Governo in materia di legge-delega per la riforma tributaria (la cosiddetta commissione dei « 30 ») ha, all'unanimità, raccomandato al Governo di mantenere nella futura imposta il trattamento attualmente riservato alle pensioni dell'INPS almeno per quelle di importo inferiore.

Il Governo nell'approvare i decreti delegati non ha modificato, e lo poteva, il trattamento fiscale delle pensioni, per cui occorre procedere con legge ordinaria.

I proponenti hanno assunto l'iniziativa e auspicano che essa possa essere immediatamente discussa affinché la modifica da loro richiesta e certamente condivisa da altri settori del Parlamento sia tradotta in legge tempestivamente, cioè entro il 31 dicembre 1973.

Allo scopo abbiamo predisposto l'articolo che segue con il quale le pensioni corrisposte dall'INPS fino a lire 150.000 mensili per 13 mensilità vengono esentate dall'imposta, limitando tale trattamento alle pensioni d'importo annuo non superiore a lire 4.000.000.

# PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale inferiori a lire 1.950.000 annue, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per le pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale superiori a lire 1.950.000 annue ma inferiori a lire 4.000.000 annue, la detrazione d'imposta prevista dal terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 159.000.

La quota esente e le detrazioni d'imposta di cui ai comma precedenti saranno variate ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, conformemente al variare dell'indice ISTAT del costo della vita.